



Delibera n. 7 del 23 FEB. 2019

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore




Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Patrimonio e Provveditorato, Personale



La presente deliberazione è stata approvata e sottoscritta nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE




Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1. che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 19 MAR. 2019 al 03 APR. 2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;

Andria, 19 MAR. 2019

Il Segretario Generale




~~Per. collazione~~ 

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 19 MAR. 2019

Il Segretario Generale



PROVINCIA

di

BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 55, DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

N. 7 DEL 23 FEB. 2019

OGGETTO: Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'art. 1, co. 844 della l. n. 205/2017.

L'anno duemila dieotto addì 23 del mese di FEBBRAIO

nella sede della Provincia, il Presidente della Provincia avv. Nicola Giorgino, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge 7 aprile 2014, n.56, con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa M. DE FILIPPO

PREMESSO che:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” (c.d. Legge DELRIO), individua i nuovi organi di governo delle Province, esclusivamente nel Presidente della Provincia, nel Consiglio Provinciale e nell’Assemblea dei sindaci;
- in particolare, l’art. 1, commi 54-66, contiene disposizioni in merito ai poteri e alle funzioni del Presidente della Provincia, nella fase di riordino delle province e, dunque, della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

DATO ATTO che:

- al comma 55 del predetto articolo è stabilito, precipuamente, che “*Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.*”;
- *prima facie*, la c.d. Legge Del Rio traccia un quadro della ripartizione delle competenze dei nuovi organi di governo altamente nebuloso e non sempre coerente, non fornendo indicazioni circa l’organo ad oggi deputato all’esercizio delle competenze della giunta soppressa;
- la prefata Legge n. 56/2014 si innesta nella disciplina degli enti locali fissata dal D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali), senza abolire le norme che questo dedica alla disciplina ordinamentale e che, pertanto, in primo luogo occorre armonizzare i due testi legislativi;

PRESO ATTO che, in ragione di ciò, con propria nota prot. n. 652 del 13 ottobre 2014, l’UPI (Unione Province Italiane e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) hanno inoltrato richiesta, al Ministero Affari Regionali e al Ministero dell’Interno, di convocazione di un tavolo tecnico di attuazione della Legge n. 56/2014, al fine di poter gestire e sciogliere i diversi nodi legati alla fase transitoria dall’insediamento dei nuovi organi fino all’approvazione dei nuovi statuti degli enti;

RAVVISATA la necessità per il Presidente *pro tempore* di esercitare poteri e svolgere funzioni attribuitegli dalla legge, legate in particolare al funzionamento dei servizi e degli uffici, oltre che all’esecuzione degli atti, nelle more della definizione della *querelle* inerente al riparto di competenze tra i nuovi organi di governo, in virtù della abolizione della Giunta Provinciale;

DATO ATTO, comunque, che la Giunta è stata fin qui qualificata dalla legge come organo a competenza “generale e residuale”, chiamato a svolgere le funzioni non riservate alla dirigenza in applicazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione e non attribuite espressamente al Consiglio e al Presidente della Provincia;

- giusto verbale di proclamazione dell’Ufficio elettorale dell’ 11.10.2016, lo scrivente risulta eletto alla carica di Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani;
- ai sensi dell’art. 1 comma 59, la scadenza naturale della carica di Presidente della Provincia è pari a quattro anni decorrenti dalla data di proclamazione;

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante , recante “Disposizioni sulle Città metropolitane. sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni” che prevede il riassetto delle funzioni fondamentali proprie, e da attribuire alla Provincia di Barletta – Andria – Trani, attraverso un percorso istituzionale che non si è ancora concluso;

TA-ANDR

Se collegare

DATO ATTO che l'art. 1, comma 420, della Legge di Stabilità 2015, al fine del contenimento della spesa di personale, ha posto divieti per le Province in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza;

RILEVATO che a norma del predetto art. 1, comma 421, della citata Legge di Stabilità 2015, la dotazione organica delle province è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/2014, ridotta, tenuto conto delle funzioni attribuite dalla medesima Legge "Delrio", in misura pari al 50% della medesima spesa;

DATO ATTO che:

- i commi 423 e seguenti del medesimo articolo della Legge di Stabilità 2015 disciplinano le procedure di mobilità del personale verso le regioni, gli enti locali ed in via residuale verso le amministrazioni dello Stato per il personale assunto nei ruoli provinciali, che non dovesse trovare ricollocazione a seguito del riordino delle funzioni non fondamentali;

- in particolare, il comma 427 stabilisce che "nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le province con possibilità di avvalimento delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore";

- il comma 428, poi, statuisce che, se alla data del 31 dicembre 2016, in esito ai processi di mobilità individuati con le modalità sopra specificate, risulta personale provinciale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non ricollocato, si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che recano la disciplina del collocamento in disponibilità dei dipendenti per due anni con diritto all'80% della retribuzione tabellare, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato;

CONSIDERATO che nell'ambito del quadro normativo delineato, la Regione Puglia ha approvato la legge n. 31 del 30 ottobre 2015, di "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" in attuazione della succitata Legge n. 56/2014, recante i principi di tale riordino, che, in particolare, agli artt. 2 e 3 prevede, rispettivamente, la conferma in capo alle Province delle funzioni attualmente esercitate conferite dalla legislazione vigente e la disciplina delle funzioni di riordino conferite a Province, Comuni e alle loro forme associative, con onere a carico della Regione, e all'art. 4 le funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione, rinviando a successivi provvedimenti legislativi, la disciplina delle modalità del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la definizione della data dell'effettivo trasferimento (con la precisazione che da tale data cesseranno i trasferimenti regionali sinora erogati alle province, mentre per le funzioni confermate in capo a quest'ultime, si provvede con risorse allocate nel bilancio regionale);

VISTA la legge regionale n. 37 del 28.12.2015, di "Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia", che disciplina le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;

VISTA la legge regionale n. 5 dell'11.04.2016, di "Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37", la quale comprende nell'organico del Nucleo di Vigilanza Ambientale tutto il personale di polizia provinciale, dichiarato soprannumerario dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi, per un numero complessivo di ottantotto unità, comprese le unità di personale del corpo di polizia provinciale di questo Ente;

RILEVATO che l'art. 1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede, tra l'altro, che "Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province";

PRESO ATTO che con Legge regionale n. 9 del 27/05/2016, avente ad oggetto "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale n. 31/2015", sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle Province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

- a) le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
- b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
- d) le funzioni in materia di turismo;
- e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
- f) le funzioni in materia di formazione professionale.

CONSIDERATO che la suindicata legge prevede che le funzioni di cui alle lettere b), d) e f) vengano esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle Province, trasferendo nell'organico regionale il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle Province stesse, fino alla concorrenza della propria capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 che residua rispetto agli impegni già disposti con la L.R. 37/2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della L. R. n. 31/2015;

PRESO ATTO che la Sezione regionale personale e organizzazione è autorizzata a ricollocare nell'organico regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale non dirigenziale di cui al precedente comma 3, nonché il personale delle province già in avvalimento presso la Regione ai sensi della convenzione di cui alla deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1723, fino alla concorrenza della capacità assunzionale dell'Ente relativa alle annualità 2015 e 2016, che residua rispetto agli impegni già disposti con la L. R. n. 37/2015;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3 sono, invece, oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della L. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):



- le funzioni residuali in materia di servizi sociali, con esclusione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
- le funzioni in materia di sport e politiche giovanili;
- le funzioni in materia di attività culturali;
- le funzioni in materia di agricoltura;
- le funzioni in materia di attività produttive;
- le funzioni in materia di protezione civile;
- le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste.

CONSIDERATO che le funzioni di cui al comma precedente, dovranno essere esercitate dai Comuni trasferendo nei propri organici il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle Province o, comunque, inserito nell'apposito portale ministeriale, a valere sulla loro capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, fino al completo assorbimento dello stesso e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. 31/2015, con obbligo per ogni comune, a domanda individuale degli interessati, di collocare nei propri organici il personale individuato, che ne produce istanza;

CONSIDERATO che con legge Regionale n. 23 del 09 agosto 2016 (art. 20), la Regione Puglia ha stabilito il trasferimento delle competenze in materia di caccia e pesca esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari alla Regione Puglia, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione. Il personale delle Province e della città metropolitana addetto alle funzioni e ai compiti in materia di caccia e pesca è trasferito alla Regione con la medesima decorrenza in attuazione dell'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56;

PRESO ATTO del recente D.Lgs 02.01.2018, n. 1, di "Riordino del sistema nazionale di protezione civile", che all'art. 11), co. 1, prevede che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse";

DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra esposto, con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 31.03.2015 è stata deliberata la consistenza del valore finanziario della dotazione organica della Provincia di Barletta – Andria – Trani, al 1° gennaio 2015, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 421, della Legge n. 24 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), pari a € 4.644.798,93 (ovvero pari al 50% di € 9.289.597,86);

DATO ATTO che con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 53 del 15 settembre 2015, questa Amministrazione, in assenza di legislazione regionale che definisse puntualmente le funzioni provinciali da trasferire alla Regione, approvava una prima "Rideterminazione della dotazione organica del nuovo Ente di Area Vasta e parziale e provvisoria ripartizione della quantificazione finanziaria del personale soprannumerario in relazione alle funzioni della Provincia, in attuazione del disposto normativo contenuto nell'art. 1, commi 421 e 422, della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)" nella quale si è proceduto ad una individuazione del personale soprannumerario previsto dal comma 421 art. 1 della Legge di Stabilità 2015, in un quadro legislativo ancora in divenire;

DATO ATTO altresì che con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 6 del 1° febbraio 2016, questa Amministrazione approvava la “Rideterminazione della dotazione organica del nuovo Ente di Area Vasta e ripartizione della quantificazione finanziaria del personale soprannumerario in relazione alle funzioni della Provincia, in attuazione del disposto normativo contenuto nell’art. 1, commi 421 e 422, della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)”;

DATO ATTO altresì che con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 20 del 01 luglio 2016, questa Amministrazione approvava la “Modifica, integrazione ... della deliberazione di Presidente n. 6 del 01/02/2016, ...”, nell’ottica del totale completamento del programma di interventi in materia di personale, in relazione al processo istituzionale di riordino delle funzioni delle province, considerata la situazione di sofferenza dei Settori che svolgono le funzioni fondamentali che versano ora, complessivamente, in una grave condizione di carenza di organico, proprio in questo momento in cui si trovano ad essere gli strumenti essenziali di attuazione degli imponenti interventi della Legge Delrio, modificare ed integrare la D.P. n. 6 del 01/02/2016, in considerazione, altresì, dell’ormai superato limite del rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a), abrogato dall’art. 16 del decreto enti locali n. 113/2016, attraverso il riassorbimento di parte del personale soprannumerario, inserito tra le funzioni non fondamentali da destinare alla Regione Puglia, ai sensi della l. n. 31/2015 e della legge regionale n. 9 del 27/05/2016, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, acquisiti i consensi del personale interessato;

DATO ATTO che con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 35 del 05 agosto 2016, questa Amministrazione approvava la “Modifica della deliberazione di Presidente n. 20 del 01/07/2016”, al fine di garantire una razionalizzazione della spesa del personale;

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 47 del 21 dicembre 2016, questa Amministrazione approvava la modifica ed integrazione della deliberazione di Presidente n. 35 del 05.08.2016, al fine potenziare i servizi che svolgono le funzioni fondamentali, approvando contestualmente la nuova dotazione organica, per un importo pari ad € 3.930.638,88 come da tab. n. 11 a e n. 11 b, che si allegano per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, con una progressiva diminuzione della spesa corrente resa possibile dalla graduale attuazione dei processi di mobilità del personale ed in relazione alle cessazioni dal servizio che permettono di definire una riduzione teorica maggiore rispetto al 50% del valore finanziario della dotazione organica, pari al 57,68 %;

CONSIDERATO CHE:

- l’elaborazione del Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle Province è prevista dall’art. 1, comma 423, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);
- il Piano, oltre a costituire lo strumento fondamentale per l’attuazione della riforma delle Province, rappresenta la base di partenza per la nuova programmazione strategica ed economico-finanziaria e per l’avvio del processo di riorganizzazione dell’Ente;
- il Piano va inteso come la prima fase di un documento in progress che, man mano che si darà completa attuazione al processo di riforma delle Province, potrà essere modificato o aggiornato non appena si concretizzeranno le ulteriori fasi del processo de quo, con particolare riguardo alla normativa regionale di attuazione;
- le modifiche legislative con le quali è stato ridefinito il ruolo e le funzioni delle Province, impongono un ripensamento della strategia e, quindi, una rideterminazione degli obiettivi strategici e la conseguente modificazione dell’assetto organizzativo dell’Ente;
- la riforma operata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Del Rio) attribuisce alle Province, accanto alle funzioni tradizionali concernenti la viabilità provinciale e l’edilizia scolastica, prevalentemente funzioni di pianificazione, programmazione e coordinamento; inoltre, valorizzando e rendendo più concreta



una funzione che era già attribuita a tale Ente nel previgente assetto ordinamentale, la predetta legge n. 54/2014 riconosce un importante ruolo di assistenza tecnico-amministrativa nei confronti dei Comuni nella predisposizione di atti e documenti, nella gestione di procedure complesse, nello svolgimento di attività di monitoraggio e di controllo;

PRESO ATTO della deliberazione di Presidente della Provincia n. 33 del 03 agosto 2016, di approvazione nel rispetto delle previsioni di cui al comma 423 della L. n. 190/2014, del primo stralcio al generale piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con rideterminazione della macrostruttura dell'Ente, suddivisa in tre Macro Aree e in sei Settori, onde adeguarne la struttura alle previsioni di riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 della L. n. 190/2014, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge della Regione Puglia n. 31 del 30.10.2015 di "Riordino del sistema di governo regionale e territoriale" e dalla legge regionale n. 9 del 27/05/2016, avente ad oggetto "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale n. 31/2015", valorizzando le funzioni fondamentali attribuite all'Ente e considerando al contempo le funzioni cd. non fondamentali che, pur non ricadendo nella titolarità di questo Ente, si è reso necessario garantire, onde evitare disservizi alla collettività, nelle more degli effettivi trasferimenti ad altre Amministrazioni previsti dalle leggi statali e regionali;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Presidente n. 10 del 27.02.2017, è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente, prevedendo n. 3 Macroaree e n. 7 Settori, in attesa della conclusione del procedimento di riordino delle funzioni delle Province e dell'adozione di disposizioni normative più favorevoli, che permettano una riorganizzazione più funzionale e rispondente alle reali esigenze dell'Ente, in base ai servizi da erogare alla collettività;

 PRESO ATTO dell'art. 1, co. 844, l. n. 205/2017, secondo il quale: *"Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56"*;

PRESO ATTO dell'art. 1, co. 793 e ss., l. n. 205/2017 che dispone *"Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica"* e *"Le Regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018"*;

PRESO ATTO che le Politiche attive per il lavoro, pur non rientrando più tra le funzioni fondamentali individuate dalla legge n. 54/2014 (legge Delrio), continuano ad essere esercitate dalle Province in regime di avvalimento con le Regioni mediante stipula di Convenzioni: gli oneri per le retribuzioni ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati nei Centri per l'Impiego vengono assicurati dal Ministero del Lavoro per i 2/3 e per 1/3 dalle Regioni;

PRESO ATTO che la funzione di trasporto e assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi

nelle scuole di ogni ordine e grado e quota parte della funzione del turismo continuano ad essere esercitate dalle Province in regime di avvalimento con la Regione Puglia mediante stipula di Convenzioni;

CONSIDERATO che nell'attuale momento storico, pur rimanendo irrisolti alcuni nodi attinenti alla riallocazione di alcune funzioni non fondamentali delle Province, si può tuttavia procedere alla strutturazione di un modello organizzativo basato su di un quadro quasi definitivo delle funzioni e dei compiti assegnati all'Ente;

DATO ATTO che, alla stregua dei predetti provvedimenti regionali e dell'elencazione delle funzioni fondamentali stabilite dalla legge n. 56/2014, può essere articolata la mappa delle funzioni spettanti alla Provincia, sia fondamentali, sia trasversali e di supporto, che delegate dalla Regione Puglia:

Funzioni fondamentali

- a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e. gestione dell'edilizia scolastica;
- f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- g. cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;
- h. predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, d'intesa con i Comuni;
- i. polizia provinciale, eccetto lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza ambientale, di competenza della Regione;

Funzioni trasversali e di supporto


- a. segreteria generale, contenzioso, anticorruzione e trasparenza;
- b. gestione del personale, gestione finanziaria, gestione del patrimonio;
- c. tecnologie informatiche;

Funzioni non fondamentali delegate dalla Regione Puglia (deleghe / avvalimento):

- a. trasporto e assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b. turismo;
- c. mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro (sino all'effettivo trasferimento del personale presso la Regione Puglia);

DATO ATTO che vi sono **Funzioni non fondamentali ancora gestite dalla Provincia, per le quali non è ancora completo il percorso di riordino:**

- a. cultura;
- b. protezione civile;



c. agricoltura;

PRESO ATTO delle Funzioni non fondamentali riallocate alla Regione Puglia, gestite fino a chiusura dei procedimenti avviati da questo Ente:

a. caccia e pesca;

b. formazione professionale finanziata;

c. valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;

PRESO ATTO, in attuazione della L. R. n. 36/2008 recante "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle Autonomie Locali", nonché delle intese sottoscritte fra la Regione Puglia e le rappresentanze istituzionali di dette Autonomie, con i D.D.P.G.R. n. 177/2010 e n. 178/2010 e s.m.i. vi è stato il conferimento di funzioni e compiti alle Province per l'espletamento, rispettivamente, delle attività dell'edilizia sismica e dell'approvvigionamento idrico, già svolte dagli Uffici ex Genio Civile della Regione Puglia, con trasferimento delle risorse umane ed economiche;

CONSIDERATO che in attesa della normativa disciplinante l'allocazione delle funzioni escluse dal riordino operato con legge regionale nonché delle ulteriori disposizioni regionali ovvero delle intese o convenzioni disciplinanti le forme di avvalimento o deleghe di esercizio delle funzioni riallocate alla Regione, è possibile predisporre la nuova macrostruttura dell'Ente in conformità ai seguenti criteri e principi direttivi:

1. rafforzamento degli assetti organizzativi delle strutture che svolgono funzioni di assistenza e, in genere, di servizio a favore degli Enti locali;

2. individuazione di strutture dirigenziali preposte alla gestione delle attività e compiti rientranti nelle funzioni fondamentali dell'Ente procedendo, ove possibile, all'articolazione delle strutture dirigenziali in modo da farle coincidere con le aree di interesse strategico;

3. mantenimento delle strutture dirigenziali che curano le funzioni delegate dalla Regione e/o quelle per le quali non è ancora completo il percorso di riordino, come sopra evidenziate, sino al passaggio definitivo delle medesime all'ente subentrante;

4. possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali ad interim o di avvalersi di forme di convenzionamento di servizi ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000;

5. distribuzione razionale delle competenze e delle risorse umane e materiali attraverso l'eliminazione delle duplicazioni e degli appesantimenti ed in conformità all'analisi dei processi gestiti dagli uffici;

6. unificazione delle strutture che svolgono funzioni di supporto e/o strumentali di natura omogenea e complementare";

RITENUTO, alla luce delle suesposte considerazioni, di procedere, per consentire un ottimale svolgimento delle funzioni, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co. 844 della l. n. 205/2017, alla riorganizzazione organica dell'Ente onde adeguarne la struttura alle previsioni di riduzione della spesa di personale, di cui al comma 421 della L. n. 190/2014;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di riorganizzare la Provincia in n. 6 Settori, a cui sono attribuite le funzioni fondamentali ed anche quelle non fondamentali, nell'attesa che si definiscano gli interventi statali e regionali in merito e in n. 2 Servizi in Staff, come da organigramma allegato al presente provvedimento (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

PRESO ATTO, della l. n. 205 del 27/12/2017, cd. Legge di stabilità 2018, che ha ripristinato la capacità di assunzione delle province delle regioni a statuto ordinario, con facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, co. 844 e 845;

ATTESO che in virtù del precitato sblocco delle assunzioni per le Province e dell'oramai esiguo numero di dipendenti in forza a questo Ente, si ravvisa l'urgente necessità di garantire il principio di continuità per



un'efficace ed efficiente azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa, oltre che al funzionamento della struttura nel suo complesso;

DATO ATTO che il piano di riorganizzazione delle risorse umane deve puntare ad ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle professionalità attualmente disponibili all'interno dell'ente in rapporto alle attività ed ai servizi da erogare all'esito della determinazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente, tenuto conto della rilevazione dei fabbisogni di personale, su indicazione dei Dirigenti, in base alle limitazioni vigenti;

CONSIDERATO necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato:

- a) rideterminare la dotazione organica dell'ente, sulla base dei parametri e dei criteri di cui all'art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014, alla luce delle novità contenute nella cd. legge di stabilità anno 2018;
- b) allocare razionalmente le risorse umane all'interno delle strutture organizzative, con possibile utilizzo dello scavalco per ovviare alla carenza o all'insufficienza di particolari profili professionali richiesti per lo svolgimento di attività pertinenti a diversi settori dell'ente;
- c) individuare le unità e i profili professionali necessari allo svolgimento delle funzioni fondamentali della Provincia, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, fermo restando la debita copertura dei posti di personale dirigente già vacanti in dotazione organica e la copertura della quota d'obbligo per il collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

DATO ATTO, per l'effetto, che detta riorganizzazione sarà seguita da provvedimenti volti a disporre l'assegnazione delle unità di personale alle nuove aree ed ai nuovi servizi, alla pesatura ed al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché delle posizioni organizzative, in base alle articolazioni organizzative dei Dirigenti, come da previsioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CONSTATATO che l'organizzazione degli uffici, da intendersi come atto di macro-organizzazione, è oggi divenuta materia oggetto di informazione successiva alla parte sindacale, ai sensi dell'articolo 5 comma 9 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii così come innovato dall'articolo 2 comma 17 del D.L. 95/2012 convertito in legge "c.d. Spending review";

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Personale e del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Patrimonio, a norma dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;


Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014

Visti:

- la proposta di deliberazione innanzi riportata;
- la Legge n. 56/2014 in forza del quale *"Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto"*;
- la Legge n. 190/2014, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)"*;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;



- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 58 del 14.11.2017 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario Esercizio 2017 con finalità autorizzatoria e 2018/2019 con finalità conoscitiva e relativi allegati, assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio 2017 - Approvazione definitiva";
- la deliberazione di Presidente n. 4 del 20.01.2018, di "Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi - esercizio provvisorio e gestione provvisoria anno 2018";

DELIBERA

per le motivazioni in premessa, che si intendono riportate per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di adottare, per le motivazioni tutte indicate in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co. 844 della l. n. 205/2017, quale piano di riassetto organizzativo della Provincia di Barletta-Andria-Trani, la nuova macrostruttura dell'Ente, suddivisa in sei Settori e n. 2 Servizi, allegato A), onde adeguarne la struttura alle previsioni di riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 della L. n. 190/2014, valorizzando le funzioni fondamentali e trasversali, mantenendo le funzioni delegate dalla Regione e/o quelle non fondamentali per le quali non si è ancora perfezionato il percorso di riordino, sino al passaggio definitivo delle medesime all'ente subentrante;
2. di rideterminare la dotazione organica dell'ente, sulla base dei parametri e dei criteri di cui all'art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014, alla luce delle novità contenute nella cd. legge di stabilità anno 2018;
3. di allocare razionalmente le risorse umane all'interno delle strutture organizzative, con possibile utilizzo dello scavalco per ovviare alla carenza o all'insufficienza di particolari profili professionali richiesti per lo svolgimento di attività pertinenti a diversi settori dell'ente;
4. di dare atto che detta riorganizzazione sarà seguita da provvedimenti volti a disporre l'assegnazione delle unità di personale ai nuovi settori e servizi, alla pesatura ed al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché delle posizioni organizzative, in base alle articolazioni organizzative dei Dirigenti, come da previsioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
5. Di demandare al Servizio Personale, per quanto di competenza, all'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa in vigore;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento, parte integrante del DUP 2018/2020, al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza, ex art. 19, co. 8, l. n. 448/2001 e s.m.i., in applicazione congiunta del principio contabile Allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118/2001;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell' art. 6 ter, comma 5, del D. Lgs 165/2001;
9. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
assumendo le funzioni ex art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.

Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere parere sull'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'espressione di pareri sul presente atto.

Andria,

IL DIRIGENTE
